



R.G. N. 1506/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA**  
*Sezione specializzata in materia d'impresa*

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott. Christian Corbi

Presidente rel.

Dott. Giovanni Spagnoli

Giudice

Dott. Niccolò Guasconi

Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1506 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 – **assegnato a questo giudice in data 28.9.2021** - rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14.10.2021 con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 3.1.2022, vertente

**TRA**

**PAOLO COLANERI, DANIELE D'ORAZIO**, entrambi elettivamente domiciliati a San Marco di Preturo (AQ), Via Del Piano n. 34, presso lo studio dell'Avv. Federico Porfirio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Enrico Raimondi e Marco Savini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

*Parti attrici*

**E**





**LUCIANO DI RENZO**, elettivamente domiciliato a Pescara, Via Italica n. 49, presso lo studio dell'Avv. Vittorio La Piscopia che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

*Parte convenuta*

**OGGETTO:** responsabilità precontrattuale.

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

I procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.10.2021.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Paolo Colaneri e Daniele D'Orazio, in qualità di acquirenti, verso il pagamento del prezzo di € 70.000,00, del 70% delle quote sociali di Progetto Sport Gestione Impianti S.r.l. (di seguito *breviter* anche "*Progetto*"), convenivano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Luciano Di Renzo, in qualità di alienante delle predette quote sociali, al fine di sentir, accertata la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative precontrattuali, tra l'altro condannare quest'ultimo a corrispondere in favore degli attori la somma di € 70.000,00 a titolo di risarcimento del danno (differenziale) subito.

Si costituiva in giudizio Luciano Di Renzo, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e insistendo: *i*) in via pregiudiziale, nella declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri, *giusta* art. 25 dello Statuto della società; *ii*) in via principale, nel merito, nel rigetto delle domande attoree; *iii*) in via riconvenzionale, nell'accertamento dell'inadempimento della controparte in ordine al pagamento del prezzo e, per l'effetto, nella risoluzione del contratto per cui è causa.

Con la memoria *ex* art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Daniele D'Orazio dava atto, a seguito del presunto accordo transattivo asseritamente stipulato con il convenuto (che avrebbe previsto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite), della rinuncia agli atti del presente giudizio.





Luciano Di Renzo, dal canto proprio e nella medesima occasione, dichiarava di accettare la suddetta rinuncia agli atti del giudizio.

**1.** Tanto premesso, il Collegio, stante l'ordine di esame delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (così anche CDS, A.P., n. 5/15), è tenuto dapprima a esaminare l'eccezione di compromesso (incompetenza) sollevata da parte convenuta, rispetto a quella di estinzione del giudizio. Solo il giudice competente, e a fronte di un processo correttamente instaurato, può infatti accertarne i successivi sviluppi.

Al riguardo, il Tribunale conferma l'ordinanza del G.I. (Dott. Stefano Iannaccone) del 28.9.2019, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di compromesso in esame, in quanto tardiva.

L'eccezione *de qua*, infatti, oltre a essere qualificata dalla giurisprudenza prevalente quale eccezione di rito, viene dalla stessa equiparata a quella d'incompetenza, della quale segue il regime giuridico (Cass. civ., ord. n. 22748/2015; Cass. civ. SS.UU, n. 1005/2014).

Orbene, non essendosi il convenuto tempestivamente costituito, esso si è imbattuto nelle decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.

**2.** Ciò posto, il Tribunale, dato atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte di Daniele D'Orazio e della relativa accettazione da parte di Luciano Di Renzo, con ulteriore accordo relativo alla compensazione delle spese di lite, dichiara l'intervenuta estinzione del giudizio, *ex art.* 306 c.p.c., tra le predette parti.

Consegue che il giudizio, oggettivamente cumulato, prosegue, ai fini che qui interessano, tra Paolo Colaneri e Luciano Di Renzo.

**3.** Ciò posto, la presente controversia nasce dall'esigenza di accertare se parte convenuta abbia violato gli obblighi di cui agli artt. 1337, 1338 e 1440 c.c. durante la fase delle trattative che hanno anteceduto la stipula del contratto del 13.2.2017. In virtù di tale contratto, Luciano Di Renzo ha alienato in favore di Paolo Colaneri, verso il pagamento della somma di € 35.000,00, la quota pari al 35% del capitale sociale di Progetto.

Secondo la prospettazione di parte attrice, il prezzo di cessione delle quote sarebbe stato pattuito sulla base di un'incompleta e volutamente falsata rappresentazione, da





parte di Luciano Di Renzo, della situazione economico e contabile di Progetto, al tempo della cessione per cui è causa già in concordato preventivo.

Nello specifico, la condotta illegittima di parte convenuta sarebbe consistita nell'omessa comunicazione di alcuni saldi passivi – già noti all'alienante in data antecedente alla stipula del contratto che in questa sede ci occupa ma non contemplate nel piano concordatario e pari ad € 435.655,75 (€ 3.757.009,43 - € 3.321.353,68) – nonché della pendenza di due procedimenti penali (R.G.N.R. nn. 4049/13 e 4369/13) in danno di Luciano Di Renzo, per vicende afferenti all'amministrazione di Progetto.

**3.1.** A fronte di siffatte allegazioni, invero tutte contestate da parte convenuta, Paolo Colaneri, dopo essersi lamentato della violazione degli artt. 1338 e 1338 c.c., ha formulato la domanda di riduzione del prezzo della vendita per di mancanza di qualità promesse del bene compravenduto.

Al riguardo, il Collegio dichiara l'inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo per mancanza di qualità promesse del bene per cui è causa, sia in quanto essa non può essere intesa quale mera conseguenza della responsabilità precontrattuale dell'alienante, sia in quanto siffatta domanda di riduzione è propria dell'istituto *ex* artt. 1490-1495 c.c., ma non del diverso e invocato istituto della mancanza delle qualità promesse *ex* art. 1497 c.c., che invece fonda la risoluzione del contratto.

**3.2.** Deve, del pari, ritenersi inammissibile la domanda spiegata da Paolo Colaneri avente a oggetto la *“restituzione del prezzo della vendita”*, quale domanda conseguente alla violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c.

La responsabilità precontrattuale, al di fuori dell'ipotesi del dolo determinante (*ex* art. 1441 c.c.) non invocato in questa sede, non può infatti condurre alla caducazione del titolo contrattuale e quindi all'accoglimento della relativa domanda restitutoria.

Sul punto, la giurisprudenza di merito (Trib. Genova, sent. n. 887/17) ha infatti chiarito che *“quand'anche la responsabilità precontrattuale fosse provata, questa, come omissione di obblighi informativi incidenti sul contratto validamente concluso, non potrebbe mai portare a una pronuncia di risoluzione del contratto. Infatti, il comportamento illecito si pone in un momento anteriore alla conclusione*





*dell'accordo e può portare a vizi genetici dello stesso, propri tipicamente dell'azione di annullamento per errore o dolo, ma non può incidere sul sinallagma funzionale dell'accordo, come richiede la risoluzione del contratto, il quale postula un inadempimento agli obblighi contenuti nell'accordo".*

**3.3.** Rimane, quindi, da esaminare la diversa domanda risarcitoria connessa all'invocata responsabilità precontrattuale di parte convenuta, anche per dolo incidente.

La domanda è infondata e, come tale, deve essere respinta.

In primo luogo, nel contratto di cessione di quote per cui è causa, parte acquirente ha dichiarato di *"aver preso visione della situazione contabile ed amministrativa della società e di accettarla sollevando il cedente da ogni responsabilità al riguardo"*. (cfr. doc. n. 2 indice di parte attrice).

Se già siffatta considerazione è invero assorbente, non sfugge, in secondo luogo, come l'attore abbia avuto a disposizione tutti i dati per valutare la consistenza economica della società e i rapporti contrattuali da questa intrattenuti con soggetti terzi. Del resto, il contratto *de quo* è stato stipulato in adempimento di un precedente contratto preliminare, cosicchè il cessionario ha avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per potere analizzare, in vista della compravendita, la situazione economica e patrimoniale della società.

Pertanto, anche a voler ritenere, ma così non è, la reticenza di parte convenuta, in ogni caso la condotta di parte attrice appare quantomeno connotata da negligenza.

In terzo luogo, l'attore ha dichiarato di aver preventivamente espletamento una *due diligence* semplificata al fine di valutare l'opportunità e la convenienza dell'affare commerciale e quindi di determinare, da un lato, il giusto valore delle quote sociali oggetto di compravendita della società e, dall'altro, accertare se vi fossero elementi critici in grado di compromettere il buon esito della trattativa.

In quarto luogo, la consistenza economica della società ha formato oggetto anche di piano concordatario predisposto dalla predetta società nell'ambito della relativa procedura, senza che sia stato da alcuno promosso il rimedio di cui all'art. 185 L.F.





In quinto luogo, l'oggetto della compravendita di quote sociali è costituito dalle quote stesse e non invece dal patrimonio della società cui esse accedono. Conseguentemente, in difetto di specifiche ed espresse garanzie da parte del socio-venditore – che non ricorrono nel caso di specie – la domanda attorea risulta infondata nel merito.

Del resto, dalla disamina dei documenti versati in atti (cfr. doc. n. 2 indice di parte attrice), è emerso come parte attrice abbia acquisito le quote sociali al loro valore nominale - che si determina in base al rapporto con l'ammontare (appunto nominale) del capitale sociale - e non in base al valore del patrimonio netto della società (differenza tra attività e passività della società) - che, invece, si calcola attraverso la predisposizione del bilancio o di una situazione patrimoniale della società (valore reale).

Alla luce di quanto precede, sono da considerare irrilevanti, ai fini che qui interessano, tanto le eventuali pendenze negative oggetto dell'invocata reticenza, quanto le vicende giudiziarie personali della stessa.

Le considerazioni che precedono impongono pertanto il rigetto della domanda risarcitoria appena esaminata.

**4.** Passando ora all'esame della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta nei confronti di parte attrice e avente a oggetto la risoluzione del contratto di cessione di quote sociali per inadempimento della controparte, essa risulta infondata.

La tesi di parte convenuta, secondo la quale l'importo versato da parte attrice in favore di parte convenuta a titolo di corrispettivo coprirebbe il solo valore nominale delle quote per cui è causa, avendo le parti asseritamente pattuito la corresponsione della differenza in un secondo momento, non risulta asseverata. Sul punto, difetta in atti qualsivoglia elemento probatorio in tal senso.

Del resto, il contratto *de quo* così recita: “è intenzione del signor Di Renzo Luciano vendere parte della propria quota di partecipazione nella predetta società, per il valore nominale di € 70.000,00 al signor Colaneri Paolo per € 35.000,00 e al signor D'Orazio Daniele per €35.000,00”.

Risulta quindi omesso qualsivoglia riferimento a pagamenti ulteriori e differiti.





5. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, la soccombenza reciproca delle parti impone al Tribunale l'integrale compensazione delle stesse.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1506/2018 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- dichiara l'estinzione del giudizio tra Daniele D'Orazio e Luciano Di Renzo;
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea *ex art.* 1497 c.c.;
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea avente a oggetto la riduzione del prezzo della compravendita per cui è causa;
- rigetta tutte le altre domande spiegate da parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.

L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 5 gennaio 2022

Il Presidente est.

Dott. Christian Corbi

Arbitrato Italia

